



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA N. 60	DEL 04/02/2026
Giro di Sardegna, 2 ^a tappa: Oristano - Carbonia, evento previsto in data 26/02/2026. Divieti temporanei.	Valida dal 25/02/2026 al 26/02/2026;

SETTORE POLIZIA LOCALE

Il Dirigente

visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione al sottoscritto Comandante, l'incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

preso atto che in data 26 febbraio 2026 è in programma la partenza della 2^a tappa del Giro di Sardegna di ciclismo professionistico e competitivo, Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia SSD ARL con sede a Casalecchio di Reno, da svolgersi sulle strade statali, provinciali e comunali;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento della gara ciclistica suindicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Visto l'art. 9 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni,

visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

richiamata la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza . 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15.02.2023, trasmessa dalla Prefettura di Oristano con nota n. 20920 del 30.03.2023;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. dalle ore 18:00 del 25/02/2026 alle ore 15:00 del 26/02/2026, **l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, su ambo i lati**, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), come di seguito indicato:
 - I. Piazza Roma (Intera estensione);
 - II. via Tirso, tratto compreso da via Sardegna all'intersezione stradale con Piazza Roma;
 - III. via Figoli, tratto compreso dall'intersezione stradale con via Verdi e l'intersezione stradale con Piazza Roma;
 - IV. via Tharros, tratto compreso dall'intersezione stradale di Piazza Roma all'intersezione stradale con via Cagliari;
 - V. via Diego Contini, tratto compreso dall'intersezione stradale con Piazza Roma all'intersezione stradale con via Cagliari/via Sant'Antonio;

- VI. via Cagliari, tratto compreso dalle intersezioni stradali con via Diaz/via Satta all'intersezione stradale con via XX Settembre/via Diego Contini/via Sant'Antonio (compresa l'intera estensione dell'area di intersezione);
 - VII. via Mazzini, tratto compreso dall'intersezione stradale con Piazza Roma all'intersezione stradale con vico Garibaldi;
2. dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 26/02/2026, **l'istituzione della sospensione della circolazione stradale con deviazioni nelle strade a libera circolazione**, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), come di seguito indicato:
 - I. in Piazza Roma (Intera estensione);
 - II. via Figoli, tratto compreso tra l'intersezione stradale con via Verdi e l'intersezione stradale con Piazza Roma;
 - III. via Mazzini, tratto compreso dall'intersezione stradale con Piazza Roma all'intersezione stradale con vico Mazzini;
 - IV. via Tirso, tratto compreso dall'intersezione stradale con via Satta/via Sardegna all'intersezione stradale con Piazza Roma;
 - V. via Cagliari, tratto compreso dall'intersezione stradale con via Armando Diaz/via Sebastiano Satta all'intersezione strade con via XX Settembre;
 - VI. via Diego Contini, tratto compreso dall'intersezione stradale con Piazza Roma all'intersezione stradale con via Cagliari;
 3. dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 26/02/2026, **l'istituzione del senso unico di marcia**, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), come di seguito indicato:
 - I. in vico Mazzini, nel senso e tratto da Via Figoli fino a intersezione con Via Mazzini;
4. è autorizzata la circolazione e sosta dei veicoli connessi all'evento, strumentali allo stesso e a seguito della carovana, come rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
 5. i veicoli autorizzati di cui al precedente punto 4., devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, ad esempio: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 q.li;
 6. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione di cui al punto 2. che precede:
 - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 2 che precede);
 - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 2 che precede);
 - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
 - d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
 7. che tutto il tratto di strada interessato alla partenza dei partecipanti alla gara dovrà essere adeguatamente protetto, mediante transennatura e presenza di personale incaricato dall'organizzazione della gara dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;
 8. che il traffico veicolare sia regolato, tramite apposita segnaletica stradale e deviato nelle strade adiacenti non interessate alla gara ciclistica a cura del personale incaricato dall'organizzazione della gara dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
 9. che il traffico nel punto di partenza dei partecipanti alla gara e nelle principali intersezioni stradali di competenza del Comune di Oristano, sia regolato, oltre che dal personale incaricato dall'organizzazione della gara dotato dei dispositivi di segnalazione alta visibilità, anche da personale della Polizia Locale;

10. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;
11. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari, di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;
12. il presente atto è condizionato/subordinato al possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento della gara (ex Art. 9 CdS);
13. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
14. obbligo all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive

1. all'organizzazione della gara, Gruppo Sportivo Emilia SSD ARL, l'osservanza:
 - a) di tutte le disposizioni/prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo svolgimento della gara (ex Art. 9 CdS) in particolare: "Prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti" con avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
2. la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;
3. all'organizzazione della gara, Gruppo Sportivo Emilia SSD ARL, di provvedere:
 - I. ad adottare tutte le prescrizioni definite nell'autorizzazione (rilasciata ex Art. 9 CdS), sia per la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale, sia per il transito "in sicurezza" dei ciclisti in gara lungo il circuito. In particolare sia garantita, a mezzo di personale dell'organizzazione, in numero adeguato, dotato di abbigliamento idoneo per la visibilità stradale, munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle intersezioni stradali, nonché il controllo di eventuale presenza di pedoni sul percorso di gara e prevenire situazioni di pericolo ed intralcio avendo particolare riguardo alle uscite delle proprietà private sul percorso (portoni, varchi, accessi...) ed alle interferenze dei pedoni con i ciclisti in gara;
 - II. di provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione al termine previsto della gara, della segnaletica stradale temporanea e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della gara, con la collaborazione col Servizio Segnaletica del Settore Polizia Locale;
 - III. che entro le 48 ore precedenti il passaggio dei partecipanti alla gara, a cura della Società organizzatrice sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso e di divieto di sosta e di circolazione, e sia data comunicazione delle installazioni, in particolare nel punto di partenza e arrivo dei partecipanti alla gara, alle seguenti mail: cro.polizialocale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783/212121 – 0783/78396;
 - IV. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione dell'evento, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

1. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttori: Carlo Feltrin

Il Dirigente

Uras Giovanni Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)